



**OSSERVAZIONI ED ANNOTAZIONI TECNICHE SUL RIORDINO DELL'ISPESL  
(art. 7 D.L. n.78/2010)**

Quanto previsto dall' art.7 del Decreto Legge n. 78 / 2010 implica, nella nostra valutazione, la effettiva cancellazione, sotto forma di "incorporazione", dell' attuale ISPESL all'interno dell' INAIL, con la perdita dell'attuale forma giuridica , dell' autonomia e del ruolo dell' attuale Istituto.

Si giudica, in questo senso, difficilmente emendabile l'attuale dispositivo il quale determina una condizione giuridica ed ordinamentale che renderà impossibile garantire autonomia e , tanto meno, continuità del trattamento contrattuale del personale di ricerca nonché critico e difficilmente praticabile il previsto doppio regime di vigilanza (Ministero del Lavoro . Ministero della Salute).

Una diversa e forse praticabile ipotesi potrebbe anche essere quella trasformazione dell' Istituto in "agenzia" , dotata di autonomia, all'interno di un "polo della sicurezza" coordinato dall' INAIL. "Agenzia" sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute ed il cui personale mantiene l'appartenenza contrattuale al Comparto della Ricerca.

Se invece - ed è la strada da noi preferita - si riprende l'iter di riforma di cui al DDL 1441 Quater ricordiamo che lo stesso prevedeva per l' INAIL la *"competenza ad emanare – nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottate dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, specifiche direttive all' ISPESL sulla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro al fine di assicurare l'effettivo coordinamento previsto dall' art.9 del Decreto Legislativo 81/08 e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall' ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale"*.

In questa seconda ipotesi è importante sottolineare che l' INAIL ha già competenze sulla gestione e coordinamento della prevenzione oltre che la tutela assicurativa, mentre l' ISPASL non ha, al momento, ottenuto una reciproca attribuzione di funzioni di coordinamento sull' INAIL, il che sembra contrastare con la ratio della norma che invita ad un coordinamento – in quanto tale reciproco – delle attività tra i due Istituti.

Infatti, a nostro avviso, con una corretta lettura dell' art.9 del Decreto Legislativo 81, seppur nell' ambito della limitazione prevista dal DPCM del dicembre 2009, è forse opportuno riequilibrare le vigilanze, prevedendo ad esempio che all' ISPESL siano assegnati compiti di coordinamento su:

- formazione (art.41);
- consulenza alle aziende (già effettuata dall' Ispesl sul territorio) (art.9);
- procedure standardizzate e sistemi di gestione per la sicurezza (art. 6);
- sistemi di sorveglianza sugli infortuni e malattie professionali (riferimenti vari: art. 8.9,40,244,289).

Riteniamo inoltre opportuno segnalare - in riferimento all' articolo 5 (Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una sorta di "cabina di regia" Stato- Regioni ) - che tale coordinamento e vigilanza è tuttora in capo al Ministro per la Salute, ed è opportuno che li resti.

Viene, infine, già espletata dall' ISPESL per il tramite delle ASL un'attività particolarmente significativa in riferimento ai sistemi di sorveglianza di infortuni e malattie professionali; riteniamo opportuno che su tali materie sia, altresì, possibile affidarne il coordinamento all' ISPESL.